

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 042/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 17 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. SAMMAURESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ZANINI MASSIMO SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SAN MARINO/SAMMAURESE DEL 22.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 26.10.2016)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sammaurese di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) riduce la sanzione della squalifica da 7 a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGUEL DA SILVA ANDERSON SEGUITO GARA BENEVENTO/SPEZIA DEL 29.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 02.11.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. CIAMPINO ANNI NUOVI C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALLONDER ALEXANDER GLACY SEGUITO GARA CAGLIARI FUTSAL/CIAMPINO ANNI NUOVI C5 DELL'1.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 156 del 3.11.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Ciampino Anni Nuovi C5 di Ciampino (Roma).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. CUOMO GIUSEPPE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI PALERMO/CROTONE DEL 5.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 76 del 08.11.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Crotone di Crotone riduce la sanzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 17 novembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio